

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 14- 04 - 2014 N° 8701

Indebito oggettivo – somme indebitamente corrisposte dall'amministrazione ad una srl – rimborso a carico dell'amministratore – condizioni in ambito tributario – provvedimento impositivo a suo carico – necessità – mera iscrizione nei ruoli - insufficienza

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - T**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

oggetto: Cartella esattoriale

R.G. 12333/2012

RICORRENTI: Massimo, Lucia, Fabio Santone INTIMATO: Agenzia delle entrate

1. I sig.ri Massimo, Lucia, Fabio Santone (eredi di Mario Santone) ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -Latina 165 /40/11 del 25 marzo 2011, che accoglieva gli appelli riuniti dell'ufficio e dichiarava legittima l'iscrizione a ruolo a carico loro e del sig. Ennio Franco Colantonio della somma di euro 788.609.887 indebitamente versata dalla Amministrazione alle casse della Santa Maria srl, poi Sit srl. In buona sostanza, la Amministrazione aveva versato alla società interessi anatocistici e rivalutazione sulle somme alla rimborsate a seguito di sentenza favorevole conclusiva di un processo tributario. Tale versamento (di interessi e rivalutazione) era avvenuto in adempimento di una sentenza di ottemperanza, poi cassata dalla Corte, e ribaltata in sede di giudizio di rinvio. E la Amministrazione riteneva che il rimborso di quanto indebitamente percepito fosse dovuto dal socio di maggioranza ed amministratore Mario Santone e dal sig. sig. Ennio Franco Colantonio amministratore della società

2. L'Agenzia si è costituita in giudizio.

3. Secondo il relatore, è infondato il primo motivo di ricorso in quanto- secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste litisconsorzio necessario fra il concessionario alla riscossione e l'Agenzia.

Gli altri motivi di ricorso sono fondati nei termini di cui alla motivazione.

Le somme indebitamente versate alla società costituiscono, in primo luogo, un debito della società stessa (ed il relativo contenzioso non rientra probabilmente nella competenza del giudice tributario, ma la questione è superata dal giudicato interno).

Il debito della società può ovviamente riversarsi su coloro che hanno amministrato la società (o ne sono stati soci), occorre però un atto che giustifichi questo passaggio. E questo atto, se restiamo nell'ambito tributario in cui la Amministrazione stessa ha incardinato la controversia, non può che essere un avviso di accertamento cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo "passaggio"; la mera iscrizione a ruolo è sufficiente quando è tenuto al rimborso il contribuente originario (o i suoi eredi diretti), non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti in quanto probabili percettori mediati delle somme, o amministratori responsabili delle stesse.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. La controversia può essere decisa nel merito.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.

PQM



La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 2 aprile 2014

Il presidente e relatore



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
